

NEWSLETTER



Anno 2017
4

PRESIDENTE

Prof. Roberto Ruozi

DIRETTORE GENERALE

Dott. Filippo Cappio

VICE DIRETTORI GENERALI

Dott. Lorenzo Sacchi

Dott. Maurizio Terreni

Avv. Fabrizio Vedana

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

servizilegali@unionefiduciaria.it



IN QUESTO NUMERO

- **Collaborazione Volontaria per l'emersione dei redditi esteri**
- **Peer to Peer lending: tassazione più semplice**
- **Partecipazioni qualificate: redditi tassati al 26%**
- **Approvato in via definitiva il DDL Whistleblowing: anche i modelli 231 prevederanno canali riservati di segnalazione**
- **Legge n. 172 del 4 dicembre 2017: atti societari senza l'autentica notarile**
- **News AML: protagonisti il rischio ed i bitcoin**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE**

Anno 2017 n.° 4

Direttore Responsabile:

Avv. Fabrizio Vedana

Editore:

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano
n° 584 del 22/9/2006

Collaborazione Volontaria per l'emersione dei redditi esteri

Via libera al nuovo mini-scudo fiscale: per gli ex residenti all'estero è possibile regolarizzare le attività estere non dichiarate pagando il 3% del loro valore. Lo prevede l'articolo 5-septies del Decreto Legge 148/2017, convertito in Legge n. 172/17.

La novità non riguarda tutti gli italiani, nè rappresenta l'ulteriore riapertura dei termini di adesione alla procedura di Voluntary Disclosure. Il provvedimento interessa solo i soggetti che ora si qualificano fiscalmente residenti in Italia, nonché i loro eredi ed i soggetti che in passato sono stati iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) o hanno prestato, in via continuativa, lavoro all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi. Un'altra possibilità, quindi, per chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione Fiscale italiana che, tuttavia, desta qualche perplessità nei confronti di coloro che hanno aderito alla prima o alla seconda edizione della Voluntary Disclosure e che hanno versato integralmente le imposte dovute sui capitali esteri e le relative sanzioni amministrative. Per aderire alla procedura occorrerà presentare l'istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e saldare il conto spontaneamente in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa data. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con il pagamento dell'ultima rata. Da notare che, in deroga alle norme previste dallo

Statuto del contribuente, i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione. È previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle procedure, da cui - precisa il Decreto - restano escluse le attività e le somme già oggetto di Voluntary Disclosure. Le disposizioni attuative dovranno, tra l'altro, chiarire: i periodi regolarizzabili, il regime di prova della provenienza delle disponibilità estere da attività di lavoro autonomo o dipendente

*Mini
scudo fiscale
per i frontalieri*



**Anagrafe Italiani
Residenti Estero**

prodotto all'estero, la possibilità di regolarizzazione delle attività finanziarie diverse dalle "attività depositate" e dalle "somme detenute su conti correnti" e "libretti di risparmio", gli effetti di potenziale "copertura" di eventuali profili penali. Anche in tal caso, per quanti intendono mantenere all'estero le attività finanziarie o immobiliari oggetto di emersione, è prevedibile l'utilizzo della società fiduciaria con conferimento di incarico di sostituto d'imposta e con conseguente esonero di compilazione del quadro RW per il contribuente.

Peer to Peer lending: tassazione più semplice

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla G.U. del 29 dicembre 2017, n. 302, in vigore dal 1° gennaio 2018 (cosiddetta “Legge di bilancio”) contiene due importanti novità per i risparmiatori che hanno erogato o intendono erogare finanziamenti tramite le piattaforme di *Peer to Peer lending*.

Il P2P lending è un prestito tra privati: un prestito personale erogato da privati ad altri privati attraverso siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario, il Decreto Legislativo n° 385 del 1993 (banche, società finanziarie, ecc.).

Innanzitutto, in luogo della tassazione progressiva, dal 2018 gli interessi derivanti da tali investimenti saranno assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

La nuova ritenuta sarà operata dai gestori delle piattaforme, nel caso in cui si tratti di società iscritte all’Albo degli Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 del Tub, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 autorizzati dalla Banca d’Italia.

Fino al periodo d’imposta 2017, invece, tali interessi, che concorrevano alla determinazione del reddito del percipiente, subivano una tassazione

*Prestiti tra privati:
imposte al 26%*



Peer to Peer lending: tassazione più semplice

ai fini Irpef da un minimo del 23% a un massimo del 43%, senza considerare addizionali regionali e comunali. Ad esempio: a fronte di un interesse attivo lordo del 6%, in passato il rendimento netto oscillava da un minimo del 3,42% (per i soggetti ai quali si applica l'aliquota del 43%), a un massimo del 4,62% (per i soggetti con aliquota del 23%); con le nuove regole, a un tasso attivo di interesse lordo del 6% corrisponderà un rendimento netto del 4,44%.

Inoltre, tra le tipologie di investimento che possono essere inserite in un Piano Individuale di Risparmio (PIR) vi rientrano, sempre dal 2018, i prestiti erogati tramite tali piattaforme, anche nel caso in cui queste siano gestite da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati UE.

Come per i redditi derivanti dagli altri investimenti inseriti in un PIR, anche gli interessi derivanti da tale tipologia di prestiti sono esenti da imposizione.

Ne deriva che, in tal caso, a un interesse attivo lordo del 6% corrisponderà un interesse attivo netto di pari importo. Il funzionamento del *Peer to Peer lending* si basa sull'incontro tra domanda di prestiti (effettuata da privati ed imprese) e offerta di risorse finanziarie a disposizione dei soggetti che intendono effettuare prestiti al fine di ottenere un tasso di interesse superiore a quello offerto dai più comuni prodotti finanziari sul mercato.



Ruolo fondamentale in tale settore è ricoperto dai gestori delle piattaforme attraverso cui è possibile richiedere tali prestiti e/o investire le proprie risorse finanziarie.

I gestori delle piattaforme, infatti, si occupano di una serie di servizi specialistici che vanno dalla valutazione del profilo di credito di coloro che richiedono i prestiti, alla gestione dei servizi di pagamento tra prestatore e richiedente.

Altro elemento che caratterizza tale tipologia di prestiti è la modalità di diversificazione dell'investimento, che può variare da gestore a gestore.

A fronte della messa a disposizione di una somma di 10 mila euro, ad esempio, i gestori possono prevedere che tale somma venga suddivisa in più quote per finanziare più soggetti, in modo da evitare che il mancato o parziale rimborso di un prestito da parte di un debitore si possa tradurre in una perdita netta di pari importo per il creditore.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Partecipazioni qualificate: redditi tassati al 26%

In base alle modifiche normative di cui alla Legge di Bilancio 2018, non ci sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con l'aliquota unica del 26% a titolo di imposta.

Per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1 gennaio 2018; la norma prevede che fino al 2022 continuino ad applicarsi le regole stabilite dal MEF con Decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in G.U. l'11 luglio 2017.

Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26%, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all'aliquota IRES come di seguito indicato:

- 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);

- 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in generale dal 2008 al 2016);

- 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007).

Le nuove disposizioni della Legge

di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/ minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate.

Il nuovo regime consentirà di affidare alla fiduciaria l'incarico di sostituto d'imposta anche sulle partecipazioni qualificate e troverà applicazione alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

Più conveniente intestare partecipazioni qualificate alla fiduciaria

TAX
26%

Approvato in via definitiva il DDL Whistleblowing: anche i modelli 231 prevederanno canali riservati di segnalazione

Il 15 novembre scorso, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il c.d. "DDL Whistleblowing".

Con 357 voti favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti, il Parlamento ha dato il via libera ad una proposta che tende a rafforzare la disciplina sulla protezione da discriminazioni o ritorsioni dei lavoratori, pubblici e privati, che intendono segnalare illeciti.

La novellata disciplina è intervenuta attraverso le seguenti due disposizioni:

AMBITO PUBBLICO:

sostituzione dell'art. 54-*bis* del Testo Unico del Pubblico Impiego con la previsione di una rafforzata protezione del dipendente pubblico che, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, segnala violazioni o

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra le quali sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici), ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro.

Tali segnalazioni possono essere indirizzate sia al responsabile interno della struttura aziendale preposto alla prevenzione della corruzione e della trasparenza sia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), oppure direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, a seconda della natura della segnalazione.

Il Whistleblowing è legge: esteso l'ambito soggettivo di applicazione



Approvato in via definitiva il DDL Whistleblowing: anche i modelli 231 prevederanno canali riservati di segnalazione



Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori sono state, inoltre, estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla Pubblica Amministrazione.

AMBITO PRIVATO:

inserimento dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ai sensi dei quali i MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione) previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere inoltre:

- uno o più canali che consentano, a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, i MOG dovranno essere adeguatamente implementati ed integrati con l'introduzione di un impianto regolamentare idoneo a disciplinare internamente un sistema di segnalazione delle violazioni conforme alle intervenute novità legislative.

I nuovi MOG dovranno, tra l'altro, riportare una descrizione specifica con riguardo:

- ai soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- ai contenuti oggetto di tali segnalazioni;
- alle funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema di Whistleblowing;
- alle forme di tutela riservate alla protezione dell'identità dei soggetti segnalanti e alle relative sanzioni previste nei confronti di chi viola tali misure.

Maggiori informazioni relative al *Whistleblowing* sono reperibili sui nuovi canali di Unione Fiduciaria interamente dedicati all'argomento:
sito internet: www.ufwhistleblowing.it
linkedin: *whistleblowing network*

*Consentite da oggi
le segnalazioni
riservate di violazioni
del modello 231*

Legge n. 172 del 4 dicembre 2017: atti societari senza l'autentica notarile

Dal 6 dicembre 2017 gli atti di cessione d'azienda, la costituzione di impresa familiare e le operazioni straordinarie di impresa (trasformazione, fusione e scissione), possono essere redatti senza il visto del notaio. Per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l'intervento del commercialista o di altri soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, abilitati a tali adempimenti. Il Legislatore con l'articolo 11-bis della Legge 4 dicembre 2017 n. 172 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 n. 284) ha voluto eliminare la necessità dell'autentica notarile per gli atti sopra elencati, al fine di ridurre gli oneri economici a carico delle imprese.

Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all'intervento notarile, la sola firma digitale dell'intermediario, sono gli atti riportati nel Titolo V, capo X del Codice Civile. In particolare si tratta degli atti relativi alla trasformazione di società di persone (art. 2500 ter), alla trasformazione di società di capitali (art. 2500 sexies), alla trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 septies), alla trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies), al progetto di fusione (art. 2501 ter), alla deliberazione della fusione (artt. 2502 e 2502 bis), all'atto di fusione (art. 2504), al progetto di scissione (art. 2506 bis), alla deliberazione di scissione (art. 2506 quater comma 2) e all'atto di scissione (art. 2506 quater). Oltre agli articoli sopra elencati, rientrano nel novero della previsione legislativa i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 c.c.) e quelli aventi ad oggetto la

costituzione dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.). Il Legislatore ha, dunque, voluto estendere l'utilizzo della firma digitale anche ad ulteriori specifici casi, rispetto a quanto già precedentemente previsto per gli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, come sancito dall'art. 36 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008. L'utilizzo della firma digitale dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla sottoscrizione dei documenti informatici. Le modalità di sottoscrizione e di trasmissione al Registro Imprese, in linea con quanto previsto per la cessione di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato, idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi sia al deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, sia al versamento delle imposte dovute. L'atto sottoscritto dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al competente ufficio del Registro delle Imprese "a cura di un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della Legge 24 novembre 2000 n. 240". Quanto prescritto definisce il soggetto preposto come un soggetto che risulti iscritto negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, munito di firma digitale e incaricato al suddetto scopo dai legali rappresentanti della società. I soggetti abilitati, secondo l'ultimo periodo del comma 2 quinquies della Legge n. 234/2000 possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la Legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

*Atti societari:
la firma digitale
dei soggetti
abilitati sostituisce
l'autentica
del notaio*

News AML: protagonisti il rischio ed i bitcoin

- Il Consiglio Europeo ha approvato e pubblicato due liste rilevanti anche in vista della revisione dei criteri per la valutazione del rischio AML ai sensi delle novità introdotte con il recepimento della IV Direttiva e con l'obiettivo di promuovere la buona governance a livello mondiale, al fine di massimizzare gli sforzi per prevenire la frode fiscale e l'evasione. I 17 Paesi considerati paradisi fiscali (c.d. "black List") e i 47 Paesi che si sono impegnati ad allinearsi e a rispettare i criteri di cooperazione necessari per non essere inseriti in futuro nella lista dei soggetti non collaborativi (c.d. "grey List").
 - Emanata la Circolare con cui il Comando generale della Guardia di Finanza recepisce le Linee Guida del Ministero del Tesoro sulle sanzioni AML disciplinate dalla nuova versione del D. Lgs. 231/2007.
- Rilevanti i paletti sull'individuazione, ai fini della contestazione, del regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni degli obblighi antiriciclaggio sulla scorta del principio del cosiddetto *favor rei*.
- Sostanzialmente: alle violazioni per omessa SOS e per inadempimento degli obblighi di adeguata verifica commesse anteriormente al 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del nuovo D. Lgs. 231/2007), si dovrebbe applicare la "vecchia" sanzione pecuniaria, ma la Circolare precisa che per una stessa violazione si applica la sanzione più favorevole modificata nel 2017. Sarà "l'Amministrazione procedente a determinare la disciplina applicabile nel caso concreto, in «ossequio al principio» del «più favorevole».
- Il comitato congiunto dell'ESAS, (EBA, EIOPA e ESMA) il 6 dicembre



News AML: protagonisti il rischio ed i bitcoin

2017 ha pubblicato un Final Report, avente ad oggetto le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle misure che le banche e gli intermediari finanziari sono tenute ad adottare al fine di attenuare il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel caso in cui la Legge di un Paese terzo non consenta l'applicazione di politiche e procedure antiriciclaggio a livello di gruppo.

Secondo le premesse del predetto Report, nel caso di un ente facente parte di un gruppo, le procedure per mitigare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo richiesti dalla Direttiva 2015/849, dovrebbero essere attuate in modo efficace e coerente a livello di gruppo.

In particolare, nei casi in cui un gruppo gestisce succursali o controllate di maggioranza in un Paese terzo, la cui Legge non consente l'attuazione di politiche e procedure antiriciclaggio a livello di gruppo, è necessario attuare politiche e procedure aggiuntive per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio.

Le RTS mirano a promuovere un approccio uniforme per la gestione del rischio di riciclaggio a cui sono esposte le istituzioni finanziarie e creditizie a seguito delle loro operazioni in un Paese terzo, qualora l'attuazione della Legge del Paese terzo, non consenta l'applicazione di politiche e

procedure a livello di gruppo e stabiliscono le azioni minime che dovrebbero essere adottate dalle istituzioni finanziarie e creditizie nelle predette circostanze e contribuiscono a creare condizioni di parità nel settore finanziario dell'Unione.

- Sempre più spesso si leggono notizie relative ai cosiddetti bitcoin e alle relative correlazioni con la disciplina antiriciclaggio. È recente la notizia riportata dal MEF relativa al monitoraggio che la Germania perpetra in ordine all'impatto delle "criptovalute sui mercati". Si segnala il convegno organizzato da Paradigma il prossimo 8 febbraio a Milano con l'obiettivo di "fare il punto della situazione" attraverso l'approfondimento dei vari temi legati al bitcoin.

AML, tra bitcoin e registro T.E. verso il nuovo approccio sul rischio

Novità in pillole

PRIVACY: APPROVATO DAL CDM IL DECRETO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE

In data 1 dicembre 2017, il Governo ha dato notizia tramite il proprio sito ufficiale (Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 60 del 30 novembre 2017) dell'approvazione in esame definitivo del Decreto del Presidente della Repubblica, avente ad oggetto il Regolamento a norma dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. In particolare il provvedimento prevede tra l'altro:

- il divieto della raccolta e del trattamento dei dati sulle persone per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, la fede religiosa, l'opinione politica, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l'adesione a movimenti sindacali. Tali dati possono essere utilizzati solo nel caso in cui emergano esigenze legate ad attività informative, di sicurezza o di indagine di Polizia Giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali;
- la disciplina relativa all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa fotografica, video e audio, consentito per finalità di polizia, quando ciò

risulti necessario per documentare specifiche attività preventive e repressive di reati;

- i termini massimi di conservazione dei dati, quantificandoli in relazione a distinte categorie;
- la previsione che la persona interessata possa chiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima.

MARKET ABUSE: PUBBLICATE DA CONSOB LE NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Pubblicate dalla Consob le nuove Linee Guida in materia di informazioni privilegiate volte a chiarire agli operatori come comportarsi nel processo di gestione di tali informazioni e nella redazione dell'*insider list*. Gli emittenti potranno, quindi, adeguare in modo più semplice le proprie procedure organizzative interne agli obblighi di comunicazione al pubblico.

Per tener conto delle tipicità delle piccole e medie imprese (PMI), l'Autorità ha previsto nei prossimi mesi lo sviluppo di specifiche indicazioni in una nuova versione delle Linee Guida, che, in coerenza con il principio di proporzionalità, prevede una gestione più semplificata delle informazioni privilegiate.




Novità in pillole

Unione Fiduciaria, nell'ambito della fornitura dei servizi informatici, ha elaborato un apposito *software* "Insider's List" per una corretta gestione delle informazioni privilegiate, compliant alla nuova versione delle Linee Guida emanate dalla Consob.

PUBBLICATE NUOVE LINEE GUIDA PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016, C.D. GDPR E MODIFICA AL CODICE PRIVACY

Continua la pubblicazione di normativa e best practice a supporto delle organizzazioni per l'adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016, c.d. GDPR, in applicazione dal 25 maggio 2018. A fine novembre, sul sito dell'organo consultivo composto dai rappresentanti privacy europei, ovvero il Gruppo di Lavoro 29 c.d. WP 29, sono state sottoposte a consultazione le seguenti due Linee Guida:

- "Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (WP259)", contenenti indicazioni sui criteri di ottenimento del consenso al trattamento dei dati. In particolare, il documento fornisce un'analisi approfondita della nozione di consenso e riporta chiarimenti affinché l'interessato presti un consenso valido;
- "Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (WP260)", aventi ad oggetto le informazioni che i Titolari dei trattamenti sono tenuti a fornire all'interessato, in adempimento del principio di trasparenza, previsto dal GDPR. Le informazioni, riportate in



particolare nel Titolo terzo del GDPR, dovranno essere fornite in modo chiaro e semplice e con modalità facilmente accessibili. Il termine della consultazione è previsto per il 23 gennaio 2018. Oltre le Linee Guida, anche il Legislatore italiano ha iniziato ad adeguare l'assetto normativo nazionale ai nuovi criteri europei e, con la pubblicazione della Legge 20 novembre 2017 n. 167 contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017", il 27 novembre 2017 ha modificato l'art. 29 del D. Lgs. 196 del 2003, c.d. Codice Privacy, sulla nomina dei responsabili al trattamento dei dati di cui si avvale il Titolare, riportando nell'articolo le clausole necessarie alla sottoscrizione dell'atto di nomina, così come previste dal GDPR.

REGISTRO TE: IN ARRIVO IN ANTICIPO (FORSE)

Il "Registro unico dei titolari effettivi" previsto dal Decreto antiriciclaggio (231/2007 così come modificato nel 2017) e tanto atteso, potrebbe essere pronto fra marzo e aprile 2018.

I soggetti iscritti automaticamente saranno le società di capitali, toccherà poi alle fondazioni, ai trust e alle associazioni con personalità giuridica. I criteri saranno oggetto di apposito Decreto Ministeriale specificatamente richiesto dall'art. 21 da emanarsi entro il mese di luglio 2018. Nello specifico, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo

Novità in pillole

Economico, stabilirà:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle Imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust, sono rese tempestivamente accessibili alle Autorità di cui al comma 2, lettera a);
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d) e a disporre l'eventuale diniego.

AZIONI BANCHE. NO TASSE SUGLI ACCORDI TRANSATTIVI

Con la risoluzione 153/E/2017 dello scorso 18 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono tassabili gli indennizzi corrisposti da una società ai propri soci in base ad accordi transattivi, con lo scopo di ristorarli dei danni patrimoniali subiti a causa di condotte potenzialmente illecite in fase di collocamento delle proprie azioni, avendo natura risarcitoria di un danno emergente. La fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate concerne una banca – presumibilmente la Banca Popolare di Vicenza - che ha erogato a circa 67.000 soci un indennizzo di 9 euro per azione.

I soci indennizzati, dal canto loro, hanno rinunciato ad avviare qualsiasi azione di responsabilità verso la banca.

L'Amministrazione Finanziaria, con la citata risoluzione, ha privilegiato l'aspetto sostanziale del fenomeno economico: l'indennizzo, infatti, è finalizzato a reintegrare «forfettariamente» la perdita economica patrimoniale (il cosiddetto danno «emergente») subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalla banca. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 3/E/2017 sugli indennizzi erogati dal fondo di solidarietà a favore di soggetti vittime della risoluzione di alcune banche (articolo 9 del DL 59/2016).

Pertanto, con la suddetta risoluzione, si supera così il dubbio (si veda, fra l'altro, la nota della Direzione regionale del Veneto 907-65/2017 del 10 agosto 2017) che questi indennizzi transattivi avessero natura di «redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare o permettere» (tassabili ad aliquota progressiva) come se il socio, anziché ricevere un risarcimento, incassasse un corrispettivo a fronte del suo impegno a non «fare causa» alla controparte. La soluzione dell'Agenzia delle Entrate è condivisibile in quanto, nelle transazioni di questo tipo, anche se il soggetto che eroga l'indennizzo di norma non ammette – per clausola di stile – di aver causato alcun danno patrimoniale alla controparte, la natura risarcitoria della somma erogata risulta inequivocabilmente dal contesto.


Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 18 dicembre 2017.

PUBBLICAZIONI


**Il Trust: cos'è,
come funziona,
a chi può servire**
di Fabrizio Vedana
Edito da
Unione Fiduciaria S.p.A.



**Whistleblowing: come
pubblico e privato
rafforzano i sistemi
anticorruzione**
di Autori vari tra cui
Fabrizio Vedana
Marcello Fumagalli
Michelangelo Gendusa
Edito da Altalex



**Vademecum del
Contribuente 2018**
a cura di Paolo Dubini
Edito da
Unione Fiduciaria S.p.A.



**Per informazioni - acquisti:
Cinzia Carabelli
02 72 422 252 ccarabelli@unionefiduciaria.it**

Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi di formazione in aula su antiriciclaggio, 231, normativa bancaria e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio.

24 gennaio 2018
**PFEXPO Milano - Alla scoperta del Nuovo
Mondo della consulenza**
Milano - Palazzo delle Stelline - Corso Magenta, 61

24 gennaio 2018
**Video Forum 2018 - La manovra di fine anno
e le altre novità fiscali**
Studi Televisivi di Class Cnbc di Milano e Roma

8 febbraio 2018
Bitcoin e Criptoalute
Milano - Hotel Hilton - Via Luigi Galvani, 12

28 febbraio 2018
**La nuova normativa in tema di Whistleblowing:
impatti su Modelli 231, operatività e privacy**
Milano - Museo Diocesano - Corso di Porta Ticinese, 95

14 marzo 2018
**Deposito prezzo e conto corrente
dedicato nel contratto di compravendita
e nel Real Estate**
Milano - Whithers Studio Legale - Piazza Missori, 3

INFORMAZIONI SUI CONVEGNI

**Per informazioni: 02 72 422 365
Agata D'Avino adavino@unionefiduciaria.it
e www.unionefiduciaria.it (sezione eventi)**



In copertina particolare del mosaico romano sito in Milano
Palazzo Majnoni d'Intignano sede di Unione Fiduciaria